

## Linee Guida Acquacoltura

### **1. Il quadro generale dell'acquacoltura convenzionale e biologica**

L'acquacoltura può essere considerata come una delle attività di produzione alimentare a più alto tasso di crescita a livello mondiale. Viceversa, quasi ovunque, il superamento dei limiti sostenibili delle catture in mare ha reso stazionari i livelli di produzione della pesca.

Secondo le ultime statistiche pubblicate dalla FAO (2007), la produzione mondiale della pesca, stimata pari a circa 90 milioni di tonnellate, è rimasta sostanzialmente stabile negli ultimi dieci anni. La produzione dell'acquacoltura, stimata intorno a 65 milioni di tonnellate, non ha invece mai smesso di crescere, sin dai primi anni '50, ed è ragionevole ipotizzare che raggiungerà i livelli di produzione della pesca nel prossimo decennio.

Nel mondo, oramai, si allevano più di 350 specie diverse d'acqua dolce e marina, con la maggior parte della produzione concentrata nelle regioni asiatiche. La produzione europea si attesta intorno a 2.3 milioni di tonnellate, di cui più di un terzo è rappresentato da salmoni e trote. Se consideriamo l'acquacoltura mediterranea, le produzioni più significative sono rappresentate da spigole ed orate con circa 250.000 tonnellate.

Le informazioni relative alle produzioni dell'acquacoltura biologica sono molto più frammentarie e vanno considerate con molta cautela, sia perché non esiste un sistema specifico di rilevazioni statistiche, sia perché definizioni e sistemi di certificazione non sono sempre sovrapponibili, in un contesto ampio come quello mondiale. Comunque, nel caso dell'acquacoltura biologica, Asia ed Europa si attesterebbero rispettivamente intorno a 15 e 14.000 tonnellate, mentre molto più indietro seguirebbe il continente americano con circa 4.000 tonnellate.

L'acquacoltura biologica costituisce oggi solo una piccola frazione delle produzioni globali di acquacoltura. Tuttavia, con l'approvazione del "Reg. CE n. 834 del 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91", che include la disciplina dell'acquacoltura biologica, si sono aperte prospettive di mercato estremamente interessanti a livello europeo. Questo passaggio ha sancito, in modo irreversibile, anche a livello legislativo, l'importanza dell'acquacoltura biologica, ponendo le basi per uno sviluppo duraturo del settore.

Attualmente, la produzione biologica europea più diffusa, in termini di volume, è costituita dal salmone. Con riferimento a questa specie è importante rilevare che, sebbene vi sia ancora qualche possibilità di ottimizzare i processi produttivi, la produzione biologica ha sempre spuntato prezzi di mercato ben superiori ai costi di produzione, al contrario di quanto accade con le produzioni convenzionali della stessa specie. Anche la produzione di spigole e orate biologiche, nel Mediterraneo, ha ampissimi margini di crescita dalle attuali 160 tonnellate fino ad una domanda potenziale stimata a più di 10.000 tonnellate nei prossimi 5-6 anni. Una conferma della tendenza evidenziata da queste previsioni viene da una recente indagine realizzata dal gruppo tedesco *Organic Services* che, sulla base di un campione di 47 aziende intervistate in 19 paesi del mondo, ipotizza nei prossimi due anni un incremento pari al 40% dell'attuale produzione biologica.

### **2. Il processo di redazione e approvazione del Regolamento (CE) 710 del 5 agosto 2009**

Fino all'approvazione del Regolamento 834 del 2007 gli allevatori europei avevano a disposizione una serie di standard privati genericamente basati su alcuni principi generali,

quali ad esempio: la protezione dell'ambiente, l'uso di alimenti appositamente formulati, il rispetto del benessere animale, appropriati trattamenti sanitari e l'esclusione di qualsiasi manipolazione genetica. Un passo avanti essenziale verso l'omogeneizzazione dei diversi standard si fece nel settembre 2005 ad Adelaide, in Australia, quando durante l'Assemblea dell'IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) vennero approvati i Basic Standard IFOAM per l'acquacoltura biologica.

Ma la vera svolta si è avuta alla fine del mese di giugno di quest'anno, durante la riunione dello SCOF (Standing Committee on Organic Farming) che ha approvato il testo del "Reg. CE n. 710/2009 che modifica il regolamento CE n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica". La DG Agri di Brussels, di concerto con la DG Mare, aveva a lungo preparato la formulazione del testo sulle modalità di applicazione relative all'acquacoltura biologica, dapprima attraverso il lavoro di un gruppo di esperti, durato da gennaio a maggio del 2008, poi attraverso numerose consultazioni di stakeholder ed, infine, con i lavori dello SCOF cominciati nel giugno del 2008 e terminati esattamente un anno dopo.

Una lunga maratona, per mettere d'accordo i rappresentanti dei 27 Paesi Europei, che la Direzione generale della pesca marittima e acquacoltura (PEMAC IV), insieme alla Direzione sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore (SACO X), del nostro Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, hanno seguito attivamente sin dall'inizio.

Va detto subito che il testo finale approvato riporta largamente le posizioni espresse dalla delegazione italiana, pur essendo un compromesso fra le diverse opinioni formulate dalle delegazioni nazionali rappresentate nello SCOF. La delegazione italiana ha appoggiato la proposta della Commissione nella convinzione che fosse necessario mantenere e valorizzare i tratti distintivi dell'acquacoltura biologica rispetto a quella convenzionale, pur senza avvallare posizioni estreme che avrebbero relegato le produzioni biologiche a mera testimonianza, priva di significato economico. Il testo proposto dalla Commissione è stato a lungo avversato dalle delegazioni di Francia, Regno Unito, Svezia e Olanda. I principali punti tecnici di dissenso espressi dalla delegazione italiana, rispetto alle proposte di questi paesi, hanno riguardato essenzialmente l'ammissibilità dei sistemi chiusi di ricircolo per l'acquacoltura biologica, il rifiuto di densità di allevamento troppo simili all'acquacoltura convenzionale e la formulazione di una norma transitoria che avrebbe permesso la non applicazione del regolamento per un periodo di 10 anni (sic!), allo scopo di consentire agli allevatori un periodo di preparazione alle nuove regole (vedi scheda tecnica).

Con il supporto di un tavolo tecnico di consultazione, coordinato dalla Direzione generale della pesca marittima e acquacoltura (PEMAC IV) insieme alla Direzione sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore (SACO X), che ha visto presenti le Associazioni di categoria, rappresentanti della ricerca scientifica, di Federbio e di AIAB, la nostra delegazione nello SCOF ha formulato proposte migliorative di modifica o integrazione per ognuna delle versioni che, di volta in volta, sono state sottoposte alla discussione da parte della Commissione. Insomma, volendo assumere la discussione sulle densità di allevamento come paradigmatica delle diverse opzioni in campo, si può dire che il punto di vista italiano è riuscito a rappresentare un momento di sintesi fra posizioni troppo schiacciate sull'acquacoltura convenzionale (fino a 50 kg/mc) e posizioni probabilmente eccessivamente rigide (10 kg/mc).

Vi è ora la necessità di predisporre quanto necessario per l'attuazione del regolamento comunitario sul territorio nazionale, approntando linee guida relativamente ai sistemi di produzione e certificazione, nonché al sistema di controllo e vigilanza. I prossimi due anni saranno molto importanti per lo sviluppo del settore. Bisognerà porre molta attenzione ai problemi delle aziende che intendono avvicinarsi all'acquacoltura biologica ed aiutarle a trovare le soluzioni adatte.

## **SCHEDA TECNICA**

### **Sistemi chiusi di ricircolo**

Sono sistemi nei quali i reflui di un impianto di acquacoltura vengono re-immessi in allevamento dopo il passaggio attraverso sistemi più o meno complessi di depurazione, che richiedono un input energetico significativo. Questi sistemi non sono stati considerati ammissibili dalla Commissione.

La posizione italiana è contraria all'utilizzo di tali sistemi in acquacoltura biologica:

1. perché prefigurano tecniche ed ambienti di allevamento molto distanti dal principio generale dell'agricoltura biologica, secondo il quale è necessario garantire durante l'allevamento il rispetto di condizioni il più possibile simili a quelle naturali;
2. perché i maggiori costi gestionali (ad es. pompe di ricircolo, trattamenti chimici, arricchimento con ossigeno liquido, etc.) devono essere compensati da densità di allevamento decisamente elevate (oltre 35 kg/mc) per garantire livelli adeguati di redditività.

### **Densità di allevamento**

La densità di allevamento è uno dei fattori, sebbene non l'unico, che determina la qualità delle carni. In questo senso, l'attenzione a condizioni di benessere per gli animali non è solo un principio etico, ma un vantaggio economico per i produttori, che possono affrontare il mercato con prodotti di qualità. Negli allevamenti convenzionali, grazie all'uso in continuo di ossigeno liquido, si possono mantenere densità di allevamento anche superiori a 50 kg/mc. Tuttavia, l'aumento della densità di allevamento comporta maggiori problemi nella gestione dei reflui, un maggiore rischio di insorgenza di patologie, una maggiore richiesta di trattamenti sanitari e veterinari (ad es. antibiotici e antiparassitari) ed un minor tono muscolare delle carni. Densità compatibili con condizioni più naturali, e quindi più adatte ad un allevamento biologico, che non richiedono l'ausilio ininterrotto di ossigeno liquido (peraltro non consentito in acquacoltura biologica) e non comportano rischi elevati di esplosione di patologie, possono oscillare fra 15 e 25 kg/mc, a seconda delle specie e dei sistemi di allevamento. Le richieste di alcune delegazioni in comitato avrebbero consentito di elevare le densità ammesse fino a 35-50 kg/mc. Azzerando, sostanzialmente, le differenze con l'acquacoltura convenzionale. Le densità poi approvate oscillano fra 15 e 25 kg/mc.

### **Periodo di transizione**

La delegazione francese, in modo particolare, chiedeva l'approvazione di un periodo di transizione, che avrebbe permesso la non applicazione del regolamento, per un spazio di tempo iniziale di dieci anni, allo scopo di consentire agli allevatori un periodo di preparazione alle nuove regole. L'ampiezza di tale periodo appare palesemente inusitata, soprattutto se si considera che un ciclo completo di allevamento non supera, in genere, i due anni. La proposta di mediazione della Commissione, poi approvata, limita il periodo di transizione a tre anni.

### **3. L'attuazione del regolamento comunitario sul territorio nazionale**

Di seguito sono elencati i principali aspetti che dovranno essere considerati ed, eventualmente, ulteriormente sviluppati nell'ambito delle disposizioni che il MIPAAF dovrà emanare per garantire l'applicazione omogenea sul territorio nazionale del regolamento comunitario in materia di produzioni di animali, e di alghe marine, dell'acquacoltura biologica.

1. Poiché è necessario garantire che l'acquacoltura biologica produca alimenti sicuri, di alta qualità, con un impatto minimo sull'ambiente acquatico, gli operatori dovranno elaborare un piano di gestione sostenibile annuale per la produzione di alghe marine e di animali dell'acquacoltura, corredato di misure specifiche relative a: il monitoraggio ambientale, la prevenzione dai predatori, i protocolli delle diverse fasi del ciclo produttivo, le previsioni produttive, stime dei prelievi di biomassa selvatica (se del caso), le manutenzioni, la riduzione dei rifiuti ed i consumi energetici, le procedure documentali. Il piano di gestione andrà, comunque, dimensionato in proporzione alla produzione stimata.
2. All'art. 73 bis lettera c) ed all'art. 79 bis lettera c) del Reg. 710/09 le parole " *se del caso*" non vanno considerate.
3. Gli operatori dovranno elaborare un piano di gestione della salute degli animali in conformità all'articolo 9 della direttiva 2006/88/CE.
4. Per ogni nuova attività di cui si chiede il riconoscimento come produzione biologica e che produca più di 20 tonnellate di prodotti di acquacoltura all'anno, l'operatore dovrà presentare all'organismo di controllo una valutazione ambientale, proporzionata all'unità di produzione, basata sui contenuti dell'allegato IV della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985.
5. L'autorità competente dovrà determinare quali criteri adottare in materia di distanze minime di separazione fra unità di produzione biologiche e convenzionali. Gli operatori che producono biologico e convenzionale nello stesso sito dovranno specificare come intendono differenziare fasi e periodi produttivi.
6. L'autorità competente potrà determinare i contenuti delle valutazioni ambientali e/o dei piani di monitoraggio ambientale, a cui gli operatori dovranno adeguarsi, in maniera coordinata, nel caso di allevamenti in aree adiacenti.
7. Gli operatori dovranno predisporre delle misure conseguenti alle eventuali fughe di animali dalle gabbie di allevamento.
8. Gli operatori dovranno documentare l'uso di areatori meccanici, le modalità di utilizzo ed, eventualmente, le quantità impiegate di ossigeno.
9. Per l'alimentazione degli animali carnivori potranno essere impiegati tutti gli ingredienti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 25 duodecis, sebbene con modalità da specificare.
10. L'autorità competente dovrà stabilire se occorre un periodo di fermo e la sua durata, che dovrà essere documentata dagli operatori, dopo ogni ciclo di produzione.
11. L'autorità competente può stabilire norme specifiche per il riconoscimento retroattivo, come parte del periodo di conversione, di qualsiasi periodo precedentemente documentato, durante il quale gli impianti non sono stati trattati né sono entrati in contatto con prodotti non autorizzati per la produzione biologica.
12. L'autorità competente potrà autorizzare fino al 2013 gli operatori già certificati in base a standard volontari a mantenere la qualifica di unità di produzione biologica.